GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 57 DEL 29.10.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Sarroch (CA) il 10 ottobre 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, rese in relazione ai fatti verificatisi nel corso della riunione, costituiscono fonte privilegiata di valutazione, in quanto provenienti da soggetti che svolgono le proprie funzioni nel contesto della manifestazione;
- rilevato che, secondo quanto riportato nel referto relativo alla riunione svoltasi a Sarroch (CA) il 10 ottobre 2026, nel secondo incontro della serata il pugile indicato nel referto come «Firinu Mattia» perdeva alla quinta ripresa per «RSC» e, invitato a firmare il documento relativo al fermo medico, si rifiutava di farlo;
- rilevato che il Commissario di Riunione riferisce che analogo rifiuto veniva opposto dal secondo all'angolo indicato nel referto come «Marras Manuel»;
- rilevato che nel referto è altresì indicato un fermo medico di trenta giorni, secondo la disciplina sanitaria applicabile;
- tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- tenuto conto, quanto al pugile, dell'art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico;
- tenuto conto, quanto al secondo all'angolo, dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi;
- tenuto conto dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI n. 36/2025) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Marras Manuel Maurizio;
- considerato che il rifiuto di sottoscrivere il documento relativo al fermo medico, riferito nel referto a entrambi gli interessati, costituisce condotta non conforme ai doveri di osservanza delle disposizioni federali e di correttezza nei rapporti con gli Ufficiali di Gara;
- considerato che, ai fini della determinazione della sanzione, si tiene conto della natura della condotta e delle circostanze risultanti dal referto;

CONDANNA

Il tesserato **Mattia Firinu**, della **ASD GIMNASIUM BOXE SASSARI**, alla sanzione della sospensione di **mesi 1 (30 giorni)**, a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico durante la riunione svoltasi a Sarroch (CA)

il 10 ottobre 2026. In particolare, dopo aver perso alla quinta ripresa per «RSC», invitato a firmare il documento relativo al fermo medico, si rifiutava di farlo. Fatti accertati in Sarroch (CA) a far data dal 10 ottobre 2026.

CONDANNA ALTRESI'

il tecnico **Manuel Maurizio Marras**, della **ASD GIMNASIUM BOXE SASSARI**, alla sanzione della sospensione di **mesi 1 e mezzo (45 giorni)**, a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale, ai sensi dell'artt. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, durante la riunione svoltasi a Sarroch (CA) il 10 ottobre 2026. In particolare, quale secondo all'angolo, invitato a firmare il documento relativo al fermo medico disposto per il pugile assistito, si rifiutava di farlo.

Fatti accertati in Sarroch (CA) a far data dal 10 ottobre 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

